

VERBALE D'ACCORDO
PER LA COSTITUZIONE DELLA 'BANCA DEL TEMPO'

Il 20 ottobre 2016, alle ore 11:00, in Via Lungo L'Ema 1-3, Bagno a Ripoli (FI), presso la sede della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito "FTBCC"), si sono riunite:

- Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito "Banca"), in persona del Direttore Generale Davide Menetti, assistiti dall'avv. Marzia Mustari, dell'Ufficio Relazioni Sindacali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito "FTBCC");

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal membro del Coordinamento Regionale BCC, Paolo Cerrone, e dal Segretario della RSA, Alberto Grassi;
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Coordinatore Regionale BCC, Nicola Spinetti e dal Dirigente Sindacale, Pierluigi Bordoni;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario Regionale del settore BCC Silva Biagi;
- il Sincre-UGL Credito (di seguito "Sindacato"), rappresentato dalla Segretaria Provinciale responsabile di Firenze, Donatella Daini;
- la UILCA (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario Regionale, Carlo Del Grande.

Premesso che:

- a) alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs 151/2015, in materia di "Cessione dei riposi e delle ferie", le Parti si sono confrontate sulla possibile introduzione di nuove misure per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente;
- b) in particolare, hanno analizzato e discusso la fattibile realizzazione della cd. "Banca del tempo", avente lo scopo di aiutare i lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali o familiari che possono determinare periodi di assenze prolungati e/o non preventivabili, comportando la necessità di una dotazione di permessi ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello.
- c) le Parti sono consapevoli delle finalità solidaristiche e della natura innovativa del presente accordo e ne condividono la dignità e la nobiltà di intenti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Viene istituita la “Banca del tempo”, finalizzata ad aiutare i lavoratori che si trovino ad affrontare le situazioni di cui alla lettera b) delle premesse, e, quindi, tassativamente, coloro che:
a) siano titolari di permessi ex art. 33, comma 6, L. 104/92, per sé; b) siano destinatari di permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge/convivente more uxorio; c) siano assenti continuativamente con pregiudizio di superamento del comporta di malattia; d) assistano il coniuge, un parente entro il secondo grado o il convivente more uxorio, in caso di documentata grave infermità ex art. 4, comma 1, L. 53/2000; e) siano assenti per motivi legati a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad es. tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); f) rientrino in altre casistiche di gravità e/o urgenza diverse da quelle sopra menzionate, valutate tali dalle parti di cui al successivo punto 4.
2. L’accesso al beneficio della “Banca del Tempo” è consentito unicamente ai dipendenti che presentino apposita richiesta scritta – ai medesimi restituita con data e firma per ricevuta – alla Gestione Risorse umane della Banca, fornendo unitamente la documentazione medica/certificazione INPS-ASL a supporto delle casistiche indicate sub 1.
3. L’accesso in parola rispetta l’ordine temporale di ricevimento della richiesta ed è ammesso nell’ambito della complessiva dotazione disponibile. Per la fruizione dei permessi sarà determinato un tetto massimo annuo pro-capite di utilizzo pari a 15 giornate. Restano escluse dalle specifiche previsioni del presente punto, le casistiche di cui alle lettere c) ed f) del precedente punto 1.
4. Le istanze di accesso ai benefici della Banca del tempo, il rispetto dell’ordine temporale e delle modalità di presentazione della richiesta, la durata dei relativi permessi sono esaminati congiuntamente dall’azienda e dalle RSA aziendali.
5. L’alimentazione della “Banca del tempo” avviene esclusivamente mediante la donazione volontaria ed a titolo gratuito da parte dei dipendenti di ore della loro dotazione individuale di: banca delle ore, ore aggiuntive dei quadri direttivi, permessi per ex festività, ferie orarie e ferie, fatto salvo, per queste ultime, il limite di quattro settimane da godere con riferimento a ciascun anno, così come previsto dalla vigente normativa in materia di orario di lavoro (D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche e integrazioni).
6. La Banca interverrà aggiungendo ulteriore tempo a favore della “Banca del tempo”, nella misura che riterrà opportuna.
7. I dipendenti della Banca potranno effettuare, nel corso del mese di novembre di ogni anno, un’opzione per la donazione volontaria a favore della “Banca del tempo”.
8. Per il personale delle aree professionali e per la categoria dei quadri direttivi, salvo diversa indicazione del lavoratore, le ore donate volontariamente dovranno essere attinte in via principale e prioritaria da: a) monte ore di banca delle ore individuale o dalle prestazioni aggiuntive, limitatamente, per quest’ultime, al quantitativo massimo stabilito dal CCNL (aree

professionali) ovvero a quello massimo previsto dall'accordo aziendale o all'accordo base regionale (quadri direttivi); b) in subordine, detratte dal monte orario di ex festività, maturate e non godute ovvero, esaurito il monte orario di ex festività, dalle ferie orarie; c) in subordine, dalle ferie, con priorità dei periodi di ferie maturati in anni pregressi e non ancora goduti rispetto al quantitativo eccedente al limite di legge già usufruito per quelle relative all'anno in corso. Per i dirigenti, salvo diversa indicazione del lavoratore, le ore donate volontariamente verranno detratte in via prioritaria: a) dal monte ore di ex festività, maturate e non godute; b) in subordine, dalle ferie, con priorità dei periodi di ferie maturati in anni pregressi e non ancora goduti rispetto al quantitativo eccedente al limite di legge già usufruito per quelle relative all'anno in corso.

9. Le ore complessivamente donate, confluite nella "Banca del tempo", sono cumulate e fruite riconducendole contabilmente al costo aziendale corrispondente ai singoli donanti e beneficiari. Le stesse vengono utilizzate dal beneficiario come intere giornate o mezze giornate di assenza a titolo di permesso retribuito da parte del lavoratore che ne beneficerà, attingendo dalla Banca del tempo stessa, laddove versi in una delle casistiche di cui al punto 1. A tali ore verranno applicate le regole ordinarie di trattamento ai fini retributivi, contributivi e fiscali. Le giornate di permesso verranno concesse ai lavoratori che hanno già esaurito banca delle ore/ore aggiuntive/ex festività/ferie orarie/ferie ed eventuali congedi e/o permessi retribuiti di legge, salvo le situazioni valutate dalle parti di cui al precedente punto 4.
10. Le ore stanziare nella Banca del tempo non hanno scadenza, per cui possono essere utilizzate a distanza di anni e solo per i fini per i quali sono state devolute.
11. La Banca, entro il mese di marzo di ogni anno, fornirà al personale un'informativa sull'utilizzo della "Banca del tempo" nell'anno precedente.
12. Le Parti concordano che la disciplina di cui al presente accordo troverà applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018. La Banca fornirà apposita comunicazione al personale della istituzione della "Banca del tempo" e delle relative modalità operative. Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2018 per valutare le risultanze dell'andamento del primo periodo di funzionamento della "Banca del tempo" e introdurre le eventuali, necessarie, correzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

FTBCC

SINCRA-UGL

UILCA